

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1755 DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, entità od organismi responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, persone, entità od organismi coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi. Tali persone, entità e organismi sono elencate nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763.
- (2) Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2015/1763.
- (3) È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (5) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale nella regione posta dalla situazione in Burundi e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763.

<sup>1)</sup> Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

